



# Comune di Calvizzano

## Città Metropolitana di Napoli

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 17 del Reg.

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2023.

Data 12/04/2023

L'anno duemilaventitrè il giorno 12 del mese di aprile alle ore 17,20 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione ordinaria con appositi avvisi notificati ai consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori:

	P.	A.		P.	A.
1) Pirozzi Giacomo (Sindaco)	X		9) Santopaolo G. Rocco	X	
2) Borrelli Luciano		X	10) Pisani Oscar	X	
3) Trinchillo Emma	X		11) Trinchillo Vincenzo		X
4) Nastro Francesca	X		12) Felaco Fabio	X	
5) Napolano Pasquale	X		13) Bianco Giovanna	X	
6) Vellecco Roberto	X		14) Mazzei Marzia	X	
7) Ferrillo Anna	X		15) Ferrillo Francesco	X	
8) Agliata Giuseppe	X		16) D'Ambra Michele		X

Oltre al Presidente del Consiglio Marialuisa Ferrigno,

Assegnati n. 17
In Carica n. 17

Presenti n. 14
Assenti n. 3

La seduta è resa pubblica.

Ai sensi dell'art. 37 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco Dott. Giacomo Pirozzi e da n° 16 Consiglieri come sopra individuati.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) il Segretario Generale dott.ssa Fabiana Lucadamo.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ha espresso parere:

*Favorevole* il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile.

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno avente ad oggetto "**Approvazione aliquote IMU anno 2023**".

Relaziona il consigliere Santopaolo Giuseppe Rocco.

Uditi gli ulteriori interventi, come risulta dal verbale stenotipico allegato alla presente;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione evidenziata in oggetto;

**ACQUISITI** ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-*bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il parere di regolarità tecnica del Responsabile del II Settore Finanziario Tributario;

**CONSIDERATA** la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate;

**POSTA** ai voti la suesposta proposta di deliberazione, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti e votanti n. 14 Consiglieri.

Favorevoli n. 12

Astenuti n. 2 (Ferrillo Francesco, Mazzei Marzia)

### **D E L I B E R A**

- 1) **DI APPROVARE** l'allegata proposta deliberativa dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
- 2) **DI DEMANDARE** al Responsabile competente l'adozione dei conseguenti atti di gestione.
- 3) **DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. stante l'urgenza a provvedere, con la seguente votazione espressa in forma palese, per alzata di mano:

Presenti e votanti n. 14 Consiglieri.

Favorevoli n. 12

Astenuti n. 2 (Ferrillo Francesco, Mazzei Marzia)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

**Proponente: Responsabile del II Settore.**

**OGGETTO: *Approvazione aliquote IMU anno 2023.***

**PREMESSO** che:

L'Imposta Municipale Propria (d'ora in avanti, per brevità, IMU) è l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di *leasing*;

L'IMU è stata introdotta, a partire dall'anno 2012, dall'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'Imposta comunale sugli Immobili (ICI);

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*legge di bilancio 2020*) ha abolito l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) introducendo, dai commi 739 a 783, una nuova disciplina dell'IMU decorrente dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che:

ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della legge medesima, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019 *“l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria”*;

il successivo comma 762 prescrive che *“[...] i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il*



*primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. [...] Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno”;*

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 160/2019:

- n. 740, che ha confermato l'esenzione IMU per le abitazioni principali non di lusso;
- n. 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;
- n. 744, che ha confermato la quota di imposta - pari al 7,6 % - di competenza dello Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- n. 748 e 749, che hanno fissato l'aliquota massima del 6 % per le abitazioni di lusso (cat. A1/A8/A9) e relative pertinenze confermandola detrazione di € 200,00 per annualità;
- n. 750, 751 e 752 che hanno indicato le aliquote IMU per i soggetti che, con la disciplina previgente, erano assoggettati alla TASI;
- n. 754, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 8,6 per mille, aumentabile sino al 10,6 per mille;
- n. 760, che conferma l'abbattimento del 25% della base imponibile per le abitazioni locate a Canone concordato di cui alla Legge 431/1998;
- n. 761 e 762 che confermano la proporzionalità dell'imposta alla quota dei mesi di possesso dell'immobile nel corso dell'anno solare precisando che l'imposta va versata in 2 rate;
- n. 774 e 775 che confermano le disposizioni sanzionatorie;
- n. 780, che ha abrogato tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, mantenendo l'applicazione delle norme relative alle diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della Legge 147/2013;

**SPECIFICATO** che secondo l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28/12/2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U.R.I. n. 141 del 18 giugno 1993);



**CONSIDERATO** che:

l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, stabilisce che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

le aliquote IMU possono essere aumentate o diminuite dal Comune mediante l'adozione di apposita deliberazione da parte del Consiglio comunale;

ancora si attende l'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 1, comma 756, della Legge 160/2019, demandato ad individuare le fattispecie esclusive che potranno essere oggetto di diversificazione delle aliquote da parte dei Comuni;

il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che *“la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e, in ogni caso solo, in seguito all'adozione del decreto stesso, ad oggi non avvenuta, vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756”*;

**VISTO**, in proposito, il vigente *Regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imposta municipale propria (IMU) ai sensi della legge 160/2019*, approvato con deliberazione commissariale n. 40 del 18/06/2020, successivamente modificato ed integrato con deliberazione consiliare n.18 dell'8/06/2022;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 26/05/2022, con la quale sono state approvate le aliquote e le riduzioni IMU per l'anno 2022;

**PRESO ATTO** che, allo stato, non sono intervenuti ulteriori mutamenti normativi tali da indurre l'Amministrazione comunale ad approvare aliquote IMU diverse da quelle deliberate per il precedente anno 2022 (tenuto conto anche della mancata emanazione del decreto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 1, comma 756, della Legge 160/2019);

**RITENUTO**, allo scopo di garantire la corretta gestione/mantenimento dei servizi erogati dall'Ente nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote IMU come descritte nel prospetto riportato alla pagina che segue:

<b>Fattispecie imponibile</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazioni principali (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	ESENTI
Abitazioni principali (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) – detrazione € 200,00	6‰ (sei per mille)
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (La base imponibile è ridotta del 50% a condizione che il contratto sia registrato ai sensi dell'art. 1, comma 747, punto c) della Legge 160/2019 incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	10,6‰ (dieci virgola sei per mille)
Immobili locati (in caso di locazione con contratto a canone concordato la base imponibile è ridotta del 25% ai sensi del comma 760 della Legge 160/2019).	10,6‰ (dieci virgola sei per mille)
Fabbricati ai sensi dell'art. 1, comma 747, punti a) e b) della Legge 160/2019 dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, e fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% e non è consentito effettuare il cumulo delle agevolazioni).	10,6‰ (dieci virgola sei per mille)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	ESENTI
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 557/1993.	1‰ (uno per mille)
Fabbricati e immobili produttivi categoria D.	10,6‰ (dieci virgola sei per mille)
Aree fabbricabili, ad eccezione delle aree classificate nella categoria A (centro storico) e nella categoria B1 (area residenziale) dal vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC).	10,6‰ (dieci virgola sei per mille)
Aree fabbricabili classificate nella categoria A (centro storico) e nella categoria B1 (area residenziale consolidata) del vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC).	7,6‰ (sette virgola sei per mille)
Terreni agricoli non esenti a norma della Legge 28/2015.	10,6‰ (dieci virgola sei per mille)

**LETTA** la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7/df del 21/09/2021, secondo la quale le procedure e le specifiche tecniche previste per la trasmissione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU fissate nel decreto interministeriale del 20 luglio 2021 decorrono dall'anno 2022;

**RILEVATA** la competenza del Consiglio comunale nell'approvazione del presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTI:**

- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (*legge di Bilancio 2020*);
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (*legge di Bilancio 2023*);
- gli artt. n. 3 e 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione commissariale n. 13 del 20/02/2020;
- il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imposta municipale propria (IMU) ai sensi della legge 160/2019 e s.m.i.;

## P R O P O N E

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) **DI APPROVARE**, con riferimento all'Imposta Municipale Propria (IMU) come disciplinata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (commi da 739 a 783), le aliquote per l'anno 2023, confermando quanto stabilito con deliberazione consiliare n. 60 del 26/05/2022 e riportato nel seguente prospetto:

Fattispecie imponibile	Aliquota
Abitazioni principali (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	ESENTI
Abitazioni principali (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) – detrazione € 200,00	6‰ (sei per mille)
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (La base imponibile è ridotta del 50% a condizione che il contratto sia registrato ai sensi dell'art. 1, comma 747, punto c) della Legge 160/2019 incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	10,6‰ (dieci virgola sei per mille)
Immobili locati (in caso di locazione con contratto a canone concordato la base imponibile è ridotta del 25% ai sensi del comma 760 della Legge 160/2019).	10,6‰ (dieci virgola sei per mille)
Fabbricati ai sensi dell'art. 1, comma 747, punti a) e b) della Legge 160/2019 dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, e fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% e non è consentito effettuare il cumulo delle agevolazioni).	10,6‰ (dieci virgola sei per mille)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	ESENTI
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 557/1993.	1‰ (uno per mille)
Fabbricati e immobili produttivi categoria D.	10,6‰ (dieci virgola sei per mille)
Aree fabbricabili, ad eccezione delle aree classificate nella categoria A (centro storico) e nella categoria B1 (area residenziale) dal vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC).	10,6‰ (dieci virgola sei per mille)
Aree fabbricabili classificate nella categoria A (centro storico) e nella categoria B1 (area residenziale consolidata) del vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC).	7,6‰ (sette virgola sei per mille)
Terreni agricoli non esenti a norma della Legge 28/2015.	10,6‰ (dieci virgola sei per mille)

- 2) **DI CONFERMARE**, per l'anno 2023, l'importo di € 200,00 della detrazione prevista dal comma 749 della Legge 160/2019 per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

- 3) **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 1, comma 762, Legge 160/2019, che le scadenze previste per il versamento dell'IMU sono:

- 16 giugno (prima rata o unico versamento)



➤ 16 dicembre (seconda e ultima rata).

(Si precisa che qualora i giorni sopra indicati cadessero di sabato o di domenica, la scadenza slitterebbe al lunedì successivo).

- 4) **DI DELEGARE** il Responsabile del Servizio Tributi alla trasmissione di copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 5) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* dell'Ente.
- 6) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

---

**PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA**

Calvizzano, li 30/03/2023

F.to Il Responsabile del Servizio  
Rag. Salvatore Sabatino



**PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Calvizzano, li 30/03/2023

F.to Il Responsabile del Servizio  
Rag. Salvatore Sabatino

3° punto all'ordine del giorno: "Approvazione aliquote IMU anno 2023"

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego, Santopaolo.

CONSIGLIERE SANTOPAULO – Buonasera. Gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio delle prossime sedute di Consiglio Comunale prevedono l'approvazione delle aliquote IMU, canone unico patrimoniale, tariffe idriche, tassa Comunale sui rifiuti, addizionale Comunale IRPEF. Per quanto concerne le aliquote IMU 2023 nulla è variato. Noi andiamo a confermare le aliquote del 2022. Va fatta una precisazione per quanto riguarda le aree fabbricabili. Allo stato attuale non ci sono margini con l'attuale tariffa per pagare meno di quello che si pagava nel 2022, ma l'ufficio Ragioneria e l'ufficio tecnico con il sottoscritto stanno portando avanti un lavoro basato non sulla revisione di quelli che sono i valori di mercato stabiliti dalla delibera 54 dell'allora Commissione Straordinaria, ma sull'approvazione di un regolamento con il quale dovrebbero essere, dico dovrebbero perché in effetti il lavoro è ancora in itinere, approvati dei correttivi tali da andare a modificare il valore imponibile e quindi avere di fatto una riduzione del carico tributario. I valori di 120 euro al metro quadro per le aree B1 erano sembrati da subito dei valori assolutamente fuori mercato, anche se, ripeto, mancando un regolamento che contenga all'interno dei correttivi in grado di andare a ridurre questi valori di fatto si produceva una tassazione distorta. Sono dell'avviso, ma non solo io, anche il Sindaco e l'amministrazione Comunale che una tassazione è giusta se anche socialmente giusta. Non è possibile far pagare tanti soldi a persone che di fatto non possono edificare o per un vincolo esistente, o perché il regolamento edilizio Comunale allo stato non glielo permette. Ration per cui proporremo da subito la variazione del regolamento IMU inserendo all'interno la possibilità di proporre da parte del contribuente un valore differente da quello del valore proposto dalla delibera "154?", supportato da una perizia tecnica asseverata, e dalla quale dovranno emergere delle caratteristiche tali da proporre un valore al di sotto di quella che è il valore proposto dal Comune stesso. Per quanto invece concerne il regolamento con all'interno i coefficienti correttivi quello sarà frutto dello studio dell'ufficio tecnico. Ci tengo a chiarirlo perché spesso noi veniamo accusati di non interessarci di quelli che sono i problemi dei calvizzanesi. Mentre ci criticano noi studiamo, quella è la verità. E quindi ragion per cui siamo fiduciosi che nei prossimi mesi, prima del pagamento dell'acconto, offriremo la possibilità di pagare l'IMU in misura ridotta per tutti coloro che saranno in grado di argomentare con una relazione, ripeto, asseverata da un tecnico, che contenga all'interno degli argomenti oggettivi, un valore inferiore a quello pagato fino al 2022. Se ci sono domande in merito sono qui a disposizione vostra.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego, Ferrillo.

CONSIGLIERE FERRILLO – Prendiamo atto delle aliquote che sono invariate rispetto all'anno scorso e soprattutto prendiamo atto delle parole del Consigliere Santopaolo, che è come una promessa da mantenere, nel senso sin da subito. Passarla per la Commissione regolamenti dove ora sono stato nominato all'ultimo Consiglio anche io membro e quindi super visioneremo su questa gestione che è molta annosa per molti nostri concittadini che si trovano a pagare una aliquota IMU per i terreni edificabili molto alta, e i quali terreni edificabili conseguiti nel lotto minimo non gli permettono di costruire o quanto meno realizzare diciamo una casa, un fabbricato. Quindi lo sforzo non è stato fatto



a tempo debito in questa nuova previsione che si è andata ad approvare stasera, però prendiamo atto di questa promessa che venga fatta nel minor tempo possibile. Grazie.

SINDACO – Mi impegno a convocare la Commissione. Innanzitutto mi fa piacere che l'opposizione stia intervenendo, ecco, in Consiglio Comunale dopo diverse sedute di assenza. È chiaramente un fatto positivo per la democrazia. Mi impegno a convocare la Commissione, all'interno della quale discuteremo di una materia tecnica che sembra forse a qualcuno semplice, ma posso garantire che semplice non è, anche perché i valori indicati, e questo lo dico innanzitutto al sottoscritto, sono valori medi. E ne parlavo con il Sindaco e con l'amministrazione nelle precedenti riunioni di maggioranza. Essendo valori medi molti pagano sul valore corretto. Cioè non è tutto sbagliato come qualcuno in effetti vuol far sembrare. Mancando dei correttivi tipo... Facciamo un esempio, giusto per essere chiari. Chi non può edificare perché non ha le opere di urbanizzazione primaria, perché al momento il Comune in quel... Diciamo ad oggi non le ha ancora realizzate, è chiaro che non può pagare come colui che per scelta non edifica ancora. Ma se poteva sembrare in una fase iniziale un problema di errore, diciamo di valore di mercato individuato nella delibera 54, oggi ritengo che sia più un problema di una mancanza di un regolamento che vada a correggere il valore di partenza. È chiaro che i cittadini non possono aspettare, come dire, necessariamente i nostri tempi. È chiaro che noi non possiamo allo stesso tempo sperare in un contenzioso infinito con gli stessi cittadini di Calvizzano, anche perché questo non lo vogliamo assolutamente. E allora, potrebbe essere una soluzione come proposto anche già in altri Enti Comunali. Quello di allegare al regolamento IM una serie di coefficienti di riduzione che vadano nel mentre si risolvono una serie di questioni di carattere urbanistico, vadano a rimodulare l'imponibile sul quale pagare poi l'IMU. Mi pare la soluzione più ragionevole. Nel mentre aspettiamo, se non dovessimo riuscire per il primo acconto, ne parlavo con il Ragioniere l'altro giorno, quello di integrare il regolamento IMU inserendo la possibilità di dare al contribuente la possibilità di proporci un valore chiaramente sulla scorta di una relazione nella quale lui va a elencare quali sono i motivi per i quali lui non può edificare nell'immediato. Chiaramente l'ufficio li riterrà più o meno validi e quindi acconsentirà al pagamento in misura ridotta, così come può ritenere quei motivi assolutamente futili e quindi non fondati. Questa è la strada da percorrere, convocherò la Commissione. Sarà sicuramente un lavoro complicato, in salita, non è assolutamente facile, ma tutti insieme possiamo rendere un buon servizio ai cittadini di Calvizzano.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Se non ci sono altri interventi passiamo ai voti. Chi è favorevole? Chi si astiene? Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi si astiene? Quarto punto all'ordine del giorno



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**F.to Il Presidente**

Marialuisa Ferrigno

**F.to Il Segretario Generale**

Dott.ssa Fabiana Lucadamo

---

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li 26-04-2023.....

**F.to Il Messo Comunale**

**F.to Il Responsabile del I Settore**

Dott.ssa Margherita Mauriello

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 26-04-2023 al 11-05-2023..... ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, co. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267*).

Dalla residenza comunale, li 26-04-2023.....

  
**Il Responsabile del I Settore**  
Dott.ssa Margherita Mauriello

**La presente deliberazione costituisce copia conforme all'originale cartaceo.**